

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 186

2 agosto 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BERTANI, GIBERTONI,
PICCININI, SASSI, SENSOLI

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005,
N. 13 'STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA'
ATTRIBUZIONE D'INIZIATIVA PER REFERENDUM
CONSULTIVO ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

Oggetto assembleare n. 5071

La proposta legislativa è volta a colmare un vuoto presente nello Statuto Regionale che pur riconoscendo all'Assemblea Legislativa il ruolo di organo rappresentativo della collettività regionale, eletto mediante suffragio universale e diretto dai cittadini residenti nella regione ed esercitante la potestà legislativa, non attribuisce alla stessa la facoltà di indire il referendum consultivo.

Tenuto conto che l'art. 116 comma III, della Costituzione della Repubblica Italiana, prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie, con legge statale, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, con la presente modifica statutaria si intende dare la possibilità all'Assemblea legislativa, qual ora lo ritenesse opportuno, sulla base di un voto qualificato, di indire il referendum consultivo per acquisire la legittimazione ad agire in tal senso dai cittadini, dando successivamente delega al Presidente della Regione in caso di esito positivo del referendum suddetto.

L'obiettivo di mettere la Regione nelle condizioni di ottenere una maggiore autonomia regionale, quale migliore soluzione, ampiamente condivisa dalla società civile e dalle forze politiche, sia per contrastare la crisi economica, sia per ristabilire corretti meccanismi di responsabilizzazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti politici, a beneficio dell'interesse esclusivo della comunità.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche all'articolo 21

1. Nella Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, i commi 1 e 2 dell’art. 21, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione è indetto se richiesto almeno da:

- a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;
- b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
- c) quattro Consigli provinciali;
- d) dall'Assemblea legislativa, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 20, nonché sull’attivazione delle iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.”.

Art. 2

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).